

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2133 DEL 17/10/2024

OGGETTO:

Mobilità in deroga per l'area di crisi industriale complessa di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, in attuazione della DGR. n. 1122/2024. Approvazione Avviso.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 01 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" che istituisce l'Agenzia regionale per

le politiche attive del lavoro di seguito "ARPAL Umbria";

Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)";

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale del 13/10/2021:

- n. 956 avente ad oggetto "Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018.";
- n. 957 avente ad oggetto "Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18-bis della legge regionale 1/2018.";
- n. 958 avente ad oggetto "Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del Direttore, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 1/2018.";

Richiamati i Decreti della Presidente della Giunta Regionale n. 41 e n. 42 del 20/10/2021 relativi alla nomina degli organi suddetti;

Visto il Regolamento di organizzazione di Arpal Umbria approvato con D.G.R. n. 32 del 19/01/2022;

Vista la D.G.R. n. 351 del 13/04/2022 "Legge Regionale 14 febbraio 2018 n. 1 art. 23. Approvazione articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria",

Vista la Determinazione Direttoriale n. 490 del 27 aprile 2022, di conferimento degli incarichi dirigenziali per i Servizi suddetti, ai sensi della D.G.R. n. 351/2022, a decorrere dal 1° maggio 2022 e per la durata di tre anni, come modificata con D.D. n. 946 del 27 luglio 2022, con D.D n. 952 e n. 953 del 30/06/2023 e da ultimo con D.D. n. 2085 del 5/12/2023;

Vista la D.G.R. n. 143 del 27/02/2024 avente ad oggetto "Deliberazione del CDA ARPAL Umbria n. 4/2024. Risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'incarico di Direttore di ARPAL Umbria. Determinazioni consequenti.";

Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria n. 9 del 4/03/2024 di nomina del Commissario Straordinario ai sensi dell'art.17 bis, della L.R. n. 11/1995 nella persona del dott. Francesco Siciliano;

Considerato che il Commissario straordinario svolge le funzioni di Direttore di ARPAL Umbria ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1/2018, stabilite ai commi 5 e 6 del medesimo art. 19;

Ricordato l'articolo 13 della L.R. 11/2021 che stabilisce tra l'altro responsabilità e funzioni del Direttore di Arpal Umbria;

Visto il Dlgs n. 148/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"e ss.mm.ii.;

Visto il Dlgs n. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Dato atto che:

- con DM 7 ottobre 2016 è stata riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- nell'ambito della Regione Umbria, l'unica area di Terni comprendente i Comuni di Acquasparta, Amelia, Arrone, Calvi Dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni, Avigliano Umbro, Configni, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale:

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che all'art. 1, comma 139, ha prorogato per il 2018 le misure di cui all'art. 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e di cui all'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l'art. 1, commi da 140 a 144, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13, recante: "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96";

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed in particolare l'art. 25-ter;

Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, in particolare l'art. 9-quater;

Vista la legge del 31 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" e in particolare l'articolo 1, comma 282;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" ed in particolare l'articolo 1, commi 491 e 492;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», in particolare l'art. 11-quater;

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" ed in particolare l'articolo 1, comma 289;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ed in particolare l'articolo 1, comma 127;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ed in particolare l'art. 1, comma 325;

Vista la Legge 21 settembre 2018, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", art. 1, comma 9 quater;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" ed in particolare l'art. 1, comma 170, il quale prevede che "Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.";

Vista la Nota del MLPS n. 1095 del 03/02/2021 in cui è chiarito che "le Regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che l'art. 1, comma 289, della legge 178/2020, perseguendo l'intento di semplificare, in un'unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dall'articolo in parola;

Visto il Messaggio INPS n. 2304 del 20 giugno 2024, recante "Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". Integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili" con il quale si ribadisce quanto chiarito dal MLPS con la sopracitata nota n. 1095/2021 con riferimento all'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, semplificando in un'unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, chiarisce che è consentito l'utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo;

Considerato quindi, alla luce delle note suesposte, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 170, della legge n. 213/2023, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l'anno 2024 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2018, n. 136;

Visto inoltre che il medesimo Messaggio INPS n. 2304 del 20 giugno 2024 stabilisce: "Per quanto riguarda la trasmissione dei decreti da parte delle Regioni interessate, per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), e il pagamento delle relative prestazioni da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti, si rinvia a quanto già illustrato con le circolari n. 159 del 31 ottobre 2017 e n. 90 del 1° agosto 2018, nonché al successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019";

Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto "*Trattamenti di mobilità* in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti";

Vista la circolare INPS n. 90 del 1° agosto 2018 la quale stabilisce: "Per l'anno 2018 l'importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari a € 1.638,63, comprensivo di copertura figurativa e ANF; il suddetto dato viene utilizzato per l'accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga";

Visto il messaggio INPS n. 322 del 24/01/2019, recante "Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 25-ter, rubricato "Trattamento di mobilità in deroga per lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa". Integrazione circolare n. 90 del 1° agosto 2018";

Vista la nota prot. n. 1473 del 31.01.2024 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del MLPS, con la quale chiede alle Regioni di comunicare i fabbisogni per l'anno 2024 ai fini della ripartizione delle risorse stanziate, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nell'annualità corrente, in continuità con quanto espresso dallo stesso MLPS con nota prot. n. 1095 del 03.02.2021;

Vista la nota prot. n. 2859 del 20.02.2024 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del MLPS con la quale si chiede alla Regione Umbria a comunicare il fabbisogno per l'anno 2024, precisando che: "dal monitoraggio delle risorse in questione emerge che allo stato per codesta Regione risultano residui pari a **euro 16.566.888,03**, la cui consistenza appare già congrua in relazione ai fabbisogni comunicati per le precedenti annualità";

Vista la nota PEC n. 16897 del 23.02.2024 con la quale ARPAL Umbria – Regione Umbria ha comunicato, anche a seguito di intesa con la Direzione regionale competente, che l'attuale consistenza dei residui disponibili per la Regione Umbria, pari a Euro 16.566.888,03, risulta adeguata a fronte di una stima prudenziale delle risorse finanziarie necessarie per la copertura, nell'anno 2024, delle potenziali esigenze relative alle finalità di cui all'art. 44 comma 11 bis del n. 148 del 2015, nonché per quelle derivanti dall'art 53-ter del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni con Legge 21 giugno 2017, n. 96, non richiedendo pertanto risorse aggiuntive;

Considerato che per la Regione Umbria la parte residua delle risorse finanziarie attribuite con i D.I. n. 1 del 12/12/2016, n. 12 del 5/4/2017, n. 16 del 24/4/2019, n. 5 del 5/3/2020, n. 18 del 16/04/2021 e n. 3 del 31/03/2023, destinabili alla finalità di cui all'art. 1 comma 170, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 è di circa **euro 16.566.888,03**;

Considerato che l'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11- bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa;

Ritenuto pertanto opportuno dare copertura agli interventi di cui all'art. 1 comma 170, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 con quanto è accertato residuare a valere sulle risorse finanziarie attribuite con i D.I. n. 1 del 12/12/2016, n. 12 del 5/4/2017, n. 16 del 24/4/2019, n. 5 del 5/3/2020, n. 18 del 16/04/2021 e n. 3 del 31/03/2023;

Dato atto che l'intervento di cui al presente documento non determina oneri a carico del bilancio regionale e che le risorse, interamente erogate da INPS, non transitano nel medesimo;

Viste le sopracitate:

- Legge regionale n. 1/2018 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" che istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito "ARPAL Umbria";
- Legge Regionale n. 11/2021 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)";

Vista la DGR n. 1071 del 18/10/2023, avente ad oggetto "Mobilità in deroga per l'area di crisi complessa di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 325 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Tenuto conto che con DD Arpal Umbria n. 331/2024 sono stati utilizzati euro **275.289,84** per l'autorizzazione di n. 14 domande di trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 53-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in esecuzione a quanto previsto dalla DGR 1071/2023 che ha attivato l'ammortizzatore per l'anno 2023;

Dato atto che possono beneficiare della mobilità in deroga i lavoratori licenziati da imprese operanti nell'area di crisi industriale complessa di Terni-Narni che alla data del 1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga;

Considerato che il trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" può essere richiesto anche per l'annualità 2024 per una durata di 12 mesi e senza soluzione di continuità con i precedenti periodi di mobilità ordinaria ai sensi della Legge 223/1991, ovvero dell'art 53-ter della Legge 96/2017 a far data dal giorno successivo la fine del trattamento precedentemente autorizzato;

Dato atto che Arpal Umbria è competente, ai sensi della L.r. n.1/18 e smi, alla pubblicazione e all'attuazione dell'avviso pubblico per la richiesta della mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, per l'anno 2024;

Considerato che sarà possibile inviare domande per periodi che iniziano nel 2024 e ogni singola domanda non potrà eccedere i 12 mesi;

Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 53 ter del DL 50/2017, così come convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 e delle previsioni della circolare del MLPS n. 13/2017, la Regione deve prevedere dei piani di politiche attive rivolti ai lavoratori che beneficiano dell'ammortizzatore;

Visti gli Obiettivi strategici generali di ARPAL Umbria approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25 gennaio 2024, in coerenza con le Missioni e gli Obiettivi di competenza di ARPAL Umbria delineati nel DEFR 2024 approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria n. 368 del 12 dicembre 2023;

Visto il decreto 5 novembre 2021 del MLPS, recante "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 306 del 27 dicembre 2021;

Vista la DGR n. 149 del 25 febbraio 2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 1 Intervento 1.1: Approvazione del Piano di attuazione regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL)"

Vista la DGR n. 595 del 15 giugno 2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1.: PAR GOL. Adempimenti necessari all'attuazione";

Vista Determinazione del Commissario Straordinario di ARPAL Umbria n. 1607 dell'8.08.2024: "PAR GOL Umbria ex DGR 149/2022 e s.m.i - Approvazione Testo Unico delle Linee guida per l'attuazione delle misure relative ai Percorsi 1, 2, 3, 4, 5 del Programma GOL e relativa modulistica";

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario di ARPAL Umbria n. 1797 del 29/08/2024, avente ad oggetto: "PAR GOL Umbria ex DGR 149/2022 e s.m.i- approvazione revisione del Testo Unico delle Linee guida per l'attuazione delle misure relative ai Percorsi 1, 2, 3, 4, 5 del Programma GOL approvato con DCS 1607 dell'8.08.2024";

Considerato che i lavoratori beneficiari della mobilità dell'area di crisi complessa ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro, nonché sono "disoccupati di lunga durata" (in cerca di occupazione da almeno sei mesi) e, pertanto, sono da considerarsi beneficiari del programma GOL;

Preso atto che:

- per quanto previsto nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che all'art. 53-ter ha previsto la concessione di un trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, alle condizioni ivi indicate;
- con DM 7 ottobre 2016 l'area di Terni-Narni è stata riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- per la Regione Umbria, ad oggi, è stata riconosciuta solo l'area di Terni-Narni come area di crisi industriale complessa;

Vista la DGR 1122 del 09 ottobre 2024, avente ad oggetto: "Mobilità in deroga per l'area di crisi complessa industriale di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre

2023 n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Preso atto che con la sopracitata DGR n. 1122/2024, al fine di operare in continuità con le precedenti annualità è stato conferito mandato ad ARPAL Umbria di predisporre apposito Avviso pubblico per la presentazione delle domande di mobilità in deroga, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, per i lavoratori licenziati da aziende dell'area di crisi industriale complessa di Terni e Narni, aventi i requisiti previsti dalla normativa, il cui trattamento viene a scadere tra il 31/12/2023 e il 30/12/2024, stabilendo termini e modalità di presentazione delle stesse, nonché alle necessarie comunicazioni con MLPS e con INPS

Considerato che per l'Avviso è stata prevista una dotazione finanziaria non superiore ad Euro **275.289,84**, determinato sulla base del fabbisogno per l'ammissione a finanziamento delle n. 14 domande autorizzate per l'annualità 2023, a valere sulle risorse residue disponibili ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015;

Considerato che l'offerta di politica attiva per i beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui all'Avviso in oggetto, è rappresentata dall'accesso alle misure previste dal programma GOL, mediante la convocazione e la presa in carico da parte Centri per l'Impiego regionali/APL per la stipula o aggiornamento del Patto di Servizio e profilazione qualiquantitativa (Assessment);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

II Commissario Straordinario DETERMINA

- 1. Di approvare l'Allegato A) "Avviso pubblico per la richiesta della mobilità in deroga per l'area di crisi industriale complessa di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2024 ai sensi della DGR 1122/2024", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di stabilire che le richieste dell'ammortizzatore di cui al punto 1), redatte secondo lo schema di domanda di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente sottoscritte dal lavoratore e scansionate in formato pdf, corredate da copia del documento di identità del lavoratore stesso, sottoscritto e datato, potranno essere presentate ad ARPAL Umbria per il tramite delle OO.SS.LL mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) delle OO.SS.LL., nel rispetto delle norme vigenti in materia, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata servizio4@pec.arpalumbria.it a partire dal giorno 01/11/2024 e non oltre il giorno 30/11/2024, con le modalità indicate nell'Avviso;
- 3. Di precisare che non sarà presa in considerazione alcuna richiesta trattamento di mobilità in deroga per l'annualità 2024 pervenuta oltre la data del **30/11/2024**;
- 4. Di dare atto che, sulla base delle previsioni dell'art. 53 ter della L. 96/2017, il trattamento che compete ai lavoratori autorizzati e beneficiari della mobilità in deroga è condizionato alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro così come previsto dalla DGR 1122/2024, individuate nel PAR Regione Umbria di cui alla DGR n. 149 del 25 febbraio 2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 1 Intervento 1.1: Approvazione del Piano di attuazione regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL)" e in tutti gli atti ad essa collegati, come in premessa specificato, e le misure di politica attiva nei confronti dei lavoratori beneficiari saranno erogate dopo la loro presa in carico nell'ambito del programma GOL da parte dei Centri per

- l'Impiego regionali/APL per la stipula o aggiornamento del Patto di Servizio e profilazione quali-quantitativa (Assessment);
- 5. Di stabilire una dotazione finanziaria non superiore ad Euro **275.289,84,** determinata sulla base del fabbisogno per l'ammissione a finanziamento delle n. 14 domande autorizzate per l'annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- 6. Di pubblicare il presente atto comprensivo dei relativi Allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.) e nel sito istituzionale dell'Ente;
- 7. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio 4 di Arpal Umbria per il seguito di competenza;
- 8. Di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti interessati:
- 9. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 sono esplicitati con l'adozione della presente Determinazione e della DGR 1122/2024;
- 10. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.) ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.

Perugia lì 17/10/2024

L'Istruttore Dr. Riccardo Pompili

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/10/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa Il Dirigente competente Dr. Riccardo Pompili

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/10/2024

Il Commissario Straordinario Dr. Francesco Siciliano.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2